

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 549

« Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro » (955) (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 551, 553, 554
ASSIRELLI (DC), relatore alla Commissione 551
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 553
LI VIGNI (PCI) 554
RICCI (DC) 553
SESTITO (PCI) 553

La seduta ha inizio alle ore 10.

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Siamo senz'altro in grado di superare il problema, emerso nella seduta di ieri, della copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, essendo pervenuta da parte della 5^a Commissione un'interpretazione del parere che aveva già, a suo tempo, espresso. La 5^a Commissione, infatti, aveva inteso rendere esplicita la copertura per l'esercizio 1978 per rispondere, nel caso in specie, ad una esigenza di maggiore chiarezza legislativa; oggi ci comunica che il suo parere non deve ritenersi vincolante, ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, del Regolamento, in quanto il capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Tesoro, alla luce anche delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, offre sufficienti disponibilità per far fronte alla nuova spesa del 1978, per lo meno nei termini già stabiliti per il 1977. Anche verbalmente mi è stato assicurato che non vi è alcuna difficoltà da parte della 5^a Commissione a che noi si proceda all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:

a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle Autorità etiopiche a partire dal 1° gennaio 1975;

b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1° agosto 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali —, e nella seguente misura:

— fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

— sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

— sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

— sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

È approvato.

Art. 2.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

È approvato.

Art. 3.

L'anticipazione sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nella composizione integrata prevista allo articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

È approvato.

Art. 4.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonché la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.

È approvato.

Art. 5.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

È approvato.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

È approvato.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Desidero fare una brevissima dichiarazione a titolo personale, ma ritengo interpretando anche il pensiero di tutta la Commissione. Possiamo essere soddisfatti che entro un termine breve stia per essere approvato dalla nostra Commissione un disegno di legge che consente di soddisfare esigenze quanto mai evidenti e che presentano anche aspetti drammatici. Con l'approvazione che stiamo per deliberare compiamo senz'altro una opera molto significativa nei confronti di connazionali che avevano portato il proprio lavoro e la propria iniziativa in territori che una volta facevano parte dei nostri possedimenti coloniali. Queste persone hanno avuto coraggio, hanno rischiato molto, hanno rappresentato in molti casi, con grande dignità, il nostro paese, ma purtroppo, per le note ragioni, oggi si trovano nella necessità di rientrare in Patria. Credo che quanto stiamo per fare in questo momento costituisca un riconoscimento per le fatiche da costoro sostenute, un modo di riparare ad un'ingiustizia alla quale, senza colpa, essi vengono ad essere assoggettati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« **Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro** » (955)
(*Discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro** ».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame si propone di realizzare una forma di snellimento, di alleggerimento dell'attività degli

Uffici del registro. Nell'ambito della riforma delle strutture del Ministero delle finanze, si cerca di dare maggior risalto alla parte preponderante che hanno gli uffici tributari, e cioè quella dell'accertamento e del perseguimento degli evasori, cercando di delegare ad altri istituti, che già compiono funzioni in questo senso, determinati atti. Uno di questi è l'atto di trasferimento degli autoveicoli e il pagamento della relativa tassa. Tale passaggio attualmente avviene operando in gran parte per atto privato o per successione e in pochi casi per atto pubblico o sentenza. Mentre in quest'ultimo caso l'obbligo della registrazione resta, nel caso degli atti privati, che sono il 90 per cento, in base al disegno di legge viene delegato il Pubblico registro automobilistico ad assumere un'imposta erariale di trascrizione d'importo pari all'imposta di registro. Attualmente la procedura è duplice: gli interessati si rivolgono prima al Registro e successivamente al Pubblico registro automobilistico; ma poi è soltanto il Pubblico registro automobilistico che può contestare a colui che ha già fatto la dichiarazione al Registro di avere omesso o sbagliato alcuni dati. Infatti, può avvenire ad esempio che si soddisfi la tassa per una cilindrata diversa da quella giusta, ma questo rilievo può farlo solo il Pubblico registro automobilistico e *a posteriori*. Quindi, il disegno di legge propone di delegare tutta l'operazione al Pubblico registro automobilistico, il quale risponderebbe allo Stato, perchè riscuoterebbe per conto dello Stato, attraverso una normativa molto semplice. Il Pubblico registro automobilistico verrebbe a gravarsi della parte, diciamo così, tributaria, diventando, cioè, il cassiere dello Stato, con il rimborso dei costi che sostiene. Comunque, il rimborso, in gran parte, verrebbe a gravare in definitiva sul contribuente perchè il previsto ritocco, anche sostanzioso devo dire, delle imposte rappresenta una maggiore entrata per lo Stato e può anche rappresentare un aggio per il servizio che il Pubblico registro automobilistico rende allo Stato stesso.

Il disegno di legge riporta, inoltre, una norma un po' anomala che riguarda più l'Ufficio del registro che il Pubblico registro au-

tomobilistico. L'articolo 9 stabilisce che gli atti che riguardano le controversie di lavoro e che sono esenti dal pagamento della tassa di registro non vengono più registrati. La registrazione, infatti, aveva lo scopo di stabilire la data certa, ma questa data, nelle controversie di lavoro, è già fissata dalla sentenza o dall'accordo sottoscritto, per cui la registrazione diventa un mero fatto burocratico che grava sugli uffici e sulle parti interessate. La nuova normativa toglie l'obbligatorietà della registrazione, la quale si può fare però nel caso che una delle parti vi abbia interesse nel timore che l'altra parte non soddisfi i patti sottoscritti. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non vi è questo interesse perchè all'atto della conclusione viene anche soddisfatto l'aspetto oneroso.

Entrando nel merito dei singoli articoli, osservo che all'articolo 1 si stabilisce che le scritture private da prodursi al Pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione sono esonerate dall'obbligo della registrazione. Tali formalità sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione, per il tramite delle sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del Pubblico registro automobilistico.

Con l'articolo 2 si stabilisce il termine di 30 giorni dall'autenticazione dell'atto per la richiesta di formalità e viene prevista la relativa sanzione a carico dei trasgressori. L'imposta suppletiva (nel caso in cui vi sia stato un errore) deve essere richiesta entro tre anni.

L'articolo 3 prevede che, nel caso in cui il cittadino cui viene notificata l'imposta suppletiva non dovesse corrisponderla, il conseguente contenzioso ritorni all'Ufficio del registro. Si tratta, però, di casi molto rari.

Con l'articolo 4 vengono stabilite le modalità da seguire per ottenere dall'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico l'esecuzione delle formalità. A questo articolo mi consta che il Governo proporrebbe alcuni emendamenti, tutti connessi alle esigenze dell'anagrafe tributaria, in quanto nella stesura del testo non si era tenuto sufficientemente conto del nuovo sistema. L'articolo riguarda, insomma, esclusivamente le

norme burocratiche per la trascrizione degli atti e, nello stesso tempo, per dare la possibilità agli uffici collaterali di poter assumere i dati necessari per conoscere i passaggi di proprietà di beni mobili.

L'articolo 5 si riferisce agli errori che possono nascere dall'indicazione dei dati riguardanti l'anagrafe tributaria.

All'articolo 6 si stabilisce il versamento all'erario da parte dell'Automobile club d'Italia delle somme riscosse e si prevede che per il servizio svolto l'Automobile club d'Italia sia compensato nella misura di 910 lire per ogni operazione effettuata, cifra che sarà annualmente adeguata in riferimento all'indice generale del costo della vita.

L'articolo 7 prevede che l'imposta erariale di trascrizione si applica con decorrenza 1^o gennaio 1978 alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione e anche agli acquisti di veicoli per successioni apertesesi dopo tale data.

L'articolo 8 modifica l'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, elevando in misura variabile dal 17 al 50 per cento la relativa imposta di registro.

L'articolo 9 si riferisce agli atti e documenti previsti dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e stabilisce che essi — esenti da imposta di registro — siano esonerati anche dalla registrazione, salvo che una delle parti non lo voglia.

Questa mattina ho ascoltato taluni rappresentanti dei concessionari di autoveicoli, i quali auspicerebbero l'introduzione di emendamenti, non tanto perchè il provvedimento non vada bene — si crea uno snellimento delle procedure ed i contribuenti possono trarne vantaggio — quanto perchè vorrebbero aggiungervi qualcosa. Lascio quindi alla Commissione e al Governo di giudicare se convenga mandare avanti adesso il provvedimento, con celerità, come c'è stato richiesto, o attendere, eventualmente, altre notizie per un ulteriore approfondimento. E quindi lascio al Governo e alla Commissione la possibilità di valutare se valga la pena di attendere una settimana, rinviando il seguito del-

l'esame. Sottolineo comunque che sono senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento per raggiungere il duplice scopo dello snellimento delle procedure — in tal modo venendo incontro alle esigenze dei contribuenti — e di dare agli Uffici del registro maggior respiro per altre attività che sono ben più importanti agli effetti della sempre maggiore perequazione tributaria.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Assirelli ha prospettato l'opportunità di un rinvio anche per sentire delle persone che sarebbero interessate al disegno di legge e che potrebbero dare dei suggerimenti utili. Mi sembra che anche da parte del senatore Sestito si condivida l'esigenza di un momento di riflessione al fine di meglio approfondire qualche aspetto.

S E S T I T O . È un'esigenza che emerge soprattutto alla luce delle informazioni che ci ha dato il relatore.

P R E S I D E N T E . Se il Governo non è contrario, potremmo rinviare il seguito dell'esame. Nel frattempo potrebbero essere presentati e distribuiti gli emendamenti, che saranno illustrati nel momento in cui esamineremo gli articoli.

R I C C I . L'onorevole Azzaro e il relatore sarebbero in grado di farci sapere qual è la maggiore entrata prevista in dipendenza dell'aumento delle imposte di registro, contenuto nel disegno di legge?

A Z Z A R O , sottosegretario di Stato per le finanze. In questo momento non sono in grado di quantificare l'aumento. Vi è soltanto una percentuale che va dal 17 al 50 per cento. La quantificazione si può fare solo vedendo quale è il singolo gettito per ogni voce e ciò comporta adesso una certa difficoltà.

R I C C I . Desidererei saperlo in quanto ciò rappresenta una valutazione del maggior onere che si pone a carico di una parte dei cittadini.

6^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

L I V I G N I . Senza entrare nel merito, mi sembra giusto il rinvio. Chiederei inoltre al relatore di approfondire il problema anche alla luce del nuovo diritto di famiglia, in quanto l'automobile adesso deve essere intestata ad entrambi i coniugi. Infine, sarebbe opportuno sapere se è compatibile con la contabilità dello Stato questa forma di indicizzazione del rimborso di cui all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Per le ragioni che sono state espòste, e poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI